

REDDITO IMPRESA E IRAP

Componenti straordinari rilevanti ai fini Irap

di **Alessandro Bonuzzi, Sergio Pellegrino**

Nella giornata di ieri è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la **bozza** di **dichiarazione Irap** da utilizzare per il periodo imposta **2016** con le relative istruzioni.

Il **nuovo modello** recepisce le novità che hanno trovato applicazione nell'anno che, almeno per i soggetti solari, sta per concludersi. In tal senso, trovano riscontro nella dichiarazione 2016: l'aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l'esenzione dall'imposta per il settore agricolo e della pesca, l'estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente, nonché la possibilità – cristallizzata dal D.L. 193/2016 - di inviare l'**integrativa a favore** fino al termine utile per l'accertamento.

Ma la novella di più rilevante impatto, con riferimento alle imprese che determinano la base imponibile con il cd. **metodo da bilancio**, è senz'altro quella che deriva dalla entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

È oramai noto, infatti, che il decreto ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli [articoli 2424](#) e [2425 cod. civ.](#) Fra le variazioni recate al conto economico, vi è l'eliminazione dell'**area straordinaria** (ossia della macroclasse E).

Al riguardo, il **comunicato stampa** dell'Agenzia di ieri, diramato al fine di annunciare la pubblicazione della bozza del modello Irap, afferma che ***“Tutti i costi e i ricavi straordinari iscritti alle voci E20 e E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell'ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Essendo tali voci già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni”***.

In sostanza, viene precisato che, attesa la necessaria **riclassificazione** dei componenti straordinari nelle macroclassi A, B, C e D del conto economico, tutti i **righi** del modello dichiarativo che in passato erano destinati ad accogliere componenti di natura straordinaria derivanti dalla cessione di immobili patrimonio, e quindi rilevanti ai fini dell'Irap, sono stati eliminati poiché divenuti superflui.

La vera notizia, però, è quella che – già da una prima analisi - si evince solo **indirettamente**

dalle parole del comunicato. Infatti, leggendo “al contrario” il contenuto del documento si arriva alla conclusione che dal 2016 – per le imprese solari - **tutte le componenti di natura straordinaria riclassificabili nelle macroclassi A e B assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile del tributo regionale.**

Al di là dei componenti derivanti dalle cessioni di immobili patrimonio, il riferimento è, sia alle plus/minus derivanti da **operazioni straordinarie**, sia alle plus/minus derivanti da **fatti naturali**, come gli eventi calamitosi, che danneggino beni strumentali o di magazzino. Pertanto, la minusvalenza emergente dalla distruzione del capannone causata dal terremoto e rilevata nel conto economico del 2016 potrà essere dedotta dalla base imponibile Irap.

L'interpretazione fornita pare avallata dall'analisi del modello dichiarativo e dalle relative istruzioni. Infatti, non sono presenti righe destinati ad **azzerare** l'effetto dei componenti di natura straordinaria rilevati nelle macroclassi A e B del conto economico.

In chiusura, vale la pena evidenziare che quanto detto non vale per le **partecipazioni immobilizzate**. Fino ai bilanci 2015 le plus/minus derivanti dalla cessione di questi beni andavano rilevate nella macroclasse E del conto economico. Dai bilanci 2016, secondo il nuovo OIC 21 pubblicato lo scorso 22 dicembre, “*Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate ..., quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) “proventi da partecipazioni”*”. Ne deriva che tali componenti continuano ad essere in ogni caso irrilevanti ai fini Irap.



DOTTRYNA
Euroconference

La soluzione autorale che va oltre
la “tradizionale” banca dati